

STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. È costituito il Comitato di volontariato denominato "Comitato Nazionale per l'Istituzione dell'Ufficio del Garante dei Diritti degli Animali - ODV", in breve Comitato Nazionale U.G.D.A. - ODV qui di seguito detto "Comitato". Il Comitato è un Ente del Terzo settore e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

2. il Comitato è disciplinato dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività

Art. 2 Sede

1. Il Comitato opera a livello nazionale e ha sede in Roma.

2. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 3 Durata

La durata del Comitato è illimitata.

Art. 4 Finalità

1. Lo spirito e la prassi del Comitato si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. Il Comitato è apartitico e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.

2. Il Comitato non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare si prefigge tale obiettivo attraverso la protezione degli animali in genere quali esseri viventi e senzienti con particolare attenzione alla tutela dei loro diritti e si batte contro ogni forma di sfruttamento e violenza sugli animali e sull'ambiente e per il diritto ad una vita dignitosa e priva di sofferenze per ogni essere vivente.

Sede legale

c/o Studio Legale Dell'Armi

Via Emanuele Filiberto, 166 interno 7 - 00185 ROMA

Tel. 3381212512 Indirizzo e-mail : ufficio.garante@gmail.com Sito web : www.comitatougda.it

Boke Susi! New cards

Art. 5 Attività di interesse generale

1. Il Comitato, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettera e) del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 che prevede: "interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo".

2. In particolare il Comitato si propone di:

- promuovere l'istituzione governativa, in ogni comune/provincia/città italiana fino a livello nazionale, della figura del Garante dei Diritti degli Animali, una figura volontaria, non politica, equiparata al pubblico ufficiale. Lo scopo è quello di assicurare agli animali le migliori condizioni di vita sia dal punto di vista etico e morale sia dal punto di vista materiale;
 - promuovere su tutto il territorio nazionale la cultura del rispetto e della tutela dei diritti di tutti gli animali ovvero d'affezione, da reddito, selvatici e destinati alla sperimentazione, anche attraverso iniziative, opera di sensibilizzazione, manifestazioni ed azioni d'intervento presso il Governo Italiano perché legiferi espressamente in materia di loro tutela;
 - erogare servizi di consulenza legale gratuita ai cittadini in difficoltà nell'espletare tutte le pratiche burocratiche e legali previste dalle leggi vigenti a livello locale, regionale e nazionale a tutela dei diritti degli animali;
 - perseguire la legalità in ambito animale laddove fosse stata violata;
 - promuovere azioni legali in proprio a discrezione del Consiglio Direttivo a tutela di randagi in pericolo o vittime di reati;
 - realizzare su tutto il territorio nazionale, ove ve ne sia la possibilità logistica, il progetto denominato "Animali in Libertà" ovvero strutture dove gli animali ospiti non siano detenuti in condizioni contrarie alla loro etologia e alle loro necessità di benessere e sussistenza;
 - in particolare il Comitato ha l'obiettivo di tutelare anche il ruolo degli addetti a tale compito;
 - riservarsi di istituire il proprio nucleo di guardie zoofile e ambientali ex art. 6 comma 2 della legge nazionale no.189 del 20 luglio 2004 e l'organizzazione dei relativi corsi di formazione fatto salvo l'ottenimento dei requisiti previsti;
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati

Bob Susi
Nero Cereale

4. Il Comitato può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 5.2 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

4. Il Comitato può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, l'organizzazione di eventi - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. Il Comitato svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 6 Soci

1. Al Comitato possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività del Comitato con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero dei Soci non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono Soci del Comitato coloro che hanno partecipato alla sua costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo nel libro dei Soci.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico dei Soci non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di Socio.

Art. 7 Diritti e doveri dei Soci

1. Tutti i Soci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti del Comitato.

2. L'ammissione al Comitato non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun Socio di recedere dal Comitato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata al Comitato.

Sede legale

c/o Studio Legale Dell'Armi

Via Emanuele Filiberto, 166 interno 7 - 00185 ROMA

Tel. 3381212512 Indirizzo e-mail : ufficio.garante@gmail.com Sito web : www.comitatougda.it

Bob Susi
Muro CeoNB

3. i Soci hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. I Soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi del Comitato e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

5. I Soci volontari svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi del Comitato, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6. Non è ammesso per i Soci volontari stipulare con il Comitato alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dai Soci non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 8 Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde per:

-Decesso;

-Dimissioni: ogni Socio può recedere dal Comitato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

-Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa ovvero entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno sociale.

-Esclusione: la qualità di Socio si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine del Comitato o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Sede legale

c/o Studio Legale Dell'Armi

Via Emanuele Filiberto, 166 interno 7 - 00185 ROMA

Tel. 3381212512 Indirizzo e-mail : ufficio.garante@gmail.com Sito web : www.comitatougda.it

Man. Colombi

Bok Susi

Art. 9 Organi del Comitato

1. Gli organi del Comitato sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Organo di controllo (eventuale).

2. Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito (tranne quelle relative all'Organo di Controllo) e hanno durata triennale; per i Soci che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

Art. 10 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Soci

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante del Comitato.

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti i Soci, a far data dalla deliberazione di ammissione, purchè in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Ogni Socio ha diritto ad un voto. I Soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri Soci. Ogni Socio può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe conferitegli da altri Soci.

4. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

5. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali del Comitato;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul rendiconto gestionale consuntivo, sull'eventuale preventivo;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell'eventuale Organo di controllo;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sul ricorso dell'aspirante Socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione del Socio interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

- i) deliberare sulle modifiche dello Statuto del Comitato
- j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del Comitato stesso.

6. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Sede legale

c/o Studio Legale Dell'Armi

Via Emanuele Filiberto, 166 interno 7 - 00185 ROMA

Tel. 3381212512 Indirizzo e-mail : ufficio.garante@gmail.com Sito web : www.comitatougda.it

Mano conob?

Bob Sus?

Art. 11 Convocazione dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei rendiconti gestionali e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. Le convocazioni possono avvenire anche tramite posta elettronica ordinaria o sistema di messaggistica ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto invio entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede legale.

Art. 12 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei Soci ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento del Comitato e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 13 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione del Comitato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza

Ugo Corvino

Bob Susi

non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Soci. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra i Soci.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o i Soci che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

6. Il Consiglio direttivo comprende il Presidente, il Vicepresidente, Il Segretario, il Tesoriere e i Consiglieri

Art. 14 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al rendiconto gestionale consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Le convocazioni del Consiglio Direttivo possono avvenire anche tramite posta elettronica ordinaria o sistema di messaggistica ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto invio entro il predetto termine e la partecipazione dei membri

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario del Comitato o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

5. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Sede legale

c/o Studio Legale Dell'Armi

Via Emanuele Filiberto, 166 interno 7 – 00185 ROMA

Tel. 3381212512 Indirizzo e-mail : ufficio.garante@gmail.com Sito web : www.comitatougda.it

1. Bruno Deon

Bob Susi

Art. 15 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi del Comitato.
3. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a) eleggere, al proprio interno, il Presidente e il Vice Presidente;
 - b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
 - c) amministrare le risorse economiche del Comitato ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo e fissare l'ammontare del contributo associativo;
 - d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il rendiconto gestionale consuntivo e l'eventuale preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita del Comitato. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
 - f) indire adunanze, convegni, ecc.;
 - g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del Comitato;
 - h) deliberare l'adesione del Comitato ad altre istituzioni analoghe;
 - i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
 - j) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento del Comitato oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
 - k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Comitato; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 7, comma 3;
 - l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 16 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale del Comitato di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente in particolare:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione del Comitato e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e

Allegato 1
Bozza

giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nei vari territori.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 17 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
 - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari
 - d) il disbrigo della corrispondenza ordinaria
 - e) la conservazione di tutta la documentazione relativa all'attività ordinaria e straordinaria del Comitato
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
 - a) stilare i rendiconti gestionali annuali e le relative relazioni

Art. 18 Organo di Controllo

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche *monocratico*, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Mrs. Conato

Roberto

4. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 19 Libri sociali

Il Comitato deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono

Art. 20 Risorse economiche

1. Le entrate del Comitato sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- a) quote associative;
- b) erogazioni liberali di associati e terzi;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- g) rendite patrimoniali;
- h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri

Sede legale

c/o Studio Legale Dell'Armi

Via Emanuele Filiberto, 166 interno 7 – 00185 ROMA

Tel. 3381212512 Indirizzo e-mail : ufficio.garante@gmail.com Sito web : www.comitatougda.it

Mus. 10/10/2017

Bobbio

componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio del Comitato, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili del Comitato nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 21 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Inoltre deve documentare il carattere secondario e frumentale delle attività diverse, se svolte.

4. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017

5. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 22 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione del Comitato è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 12 comma 4 del presente Statuto.

2. Il Comitato dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Sede legale

c/o Studio Legale Dell'Armi

Via Emanuele Filiberto, 166 interno 7 – 00185 ROMA

Tel. 3381212512 Indirizzo e-mail : ufficio.garante@gmail.com Sito web : www.comitatougda.it

Non copiare

Bake sus

Art. 23 Disposizioni generali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA Ufficio Territoriale di Roma 5 Tuscoliano
N. 2262
Serie 3
Data 27/06/2019
ATTO ESENTE
IL DIRIGENTE IL FUNZIONARIO Rita Botta

Neo Corvato

Balsani